



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Ai sensi dell'articolo 110 del TULPS - R.D. 18.6.1931 nr. 773 ed articolo 195 del relativo Regolamento di Esecuzione - R.D. 6 maggio 1940 nr. 635 e loro successive modifiche, **DISPONE** che all'interno delle sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'istallazione di apparecchi da gioco siti in questa provincia, venga adottata ed esposta la presente **Tabella dei Giochi Vietati**, in quanto ritenuti d'azzardo oppure contrari al pubblico interesse. Sempre ai sensi dell'articolo 110 comma 1 del TULPS, emana altresì le prescrizioni ed i divieti specifici, ugualmente individuati nel pubblico interesse.

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

CARTE

Asso - Asso Sbarazzino - Baccarat - Banco - Banco di Faraone - Banco Fallito - Bassetta o Taglio - Bazzica - Berlina - Bel Tre - Berlina - Berlina Pitocchetto - Bestia - Biribizzo - Briscola Francese - Bulina - Burraco - Burro - Camuffe - Cane verde - Caratella - Caratella Concencina - Cavatina - Chemin de fer - Cinquantotto - Cocco - Conchino - Concia - Cucù - Del più punto quaranta - Diavolo - Dieci - Dodici punti - Domino - Erbetto o Mazzetto - Escartè - Fallito - Fante di picche - Faraone - Flussata - Football - Gioco del nove - Goffetto - Goffo - Lanzicheneco - Lasqueneet - Macao - Manca - Marinaio - Maus - Mauss Biribisso - Mazzetto o Mazzetti - Mercante in Fiera - Mignon - Naso - Pariglia - Passa o Manca dieci - Piattello - Pidocchietto - Poker - Pozzetto - Primera - Punto - Punto Quaranta - Quindici o Diavolo - Ramino - Ruletta - Sbarazzino - Settemmezzo - Spilli - Stoppa - Tayè - Trenta - Trentacinque o mercante - Trenta e Quaranta - Trentasei o turchinetto - Trentuno - Turchinetto - Undici e mezzo - Ventuno - Zecchinetta

BILIARDO E BILIARDINI

All'angolo delle buche - Battifondo o banco - Baccarat con birilli - Bacchetta - Bazzica - Biliardino francese - Biliardino inglese - Biliardino russo - Biliardino turco - Bill ball - Bismarck - Briglia - Buchette - Campanello - Caratella o Carrettella - E pass de mamaloch - Giardinetto - Gioco del nove - Gioco del tre - Lumaca - Macao con birilli - Nove (Goriziana) - Parigina - Pariglia - Ponte - Pulla - Rosso e bianco - Rosso e nero - Turco inglese

ALTRI GIOCHI

Albero Imperiale - Al Nove - Bella - Bella bianca - Bella Birinca - Carosello - Cavallini - Dadi - Dei tre dadi scantonati - Del dado con sedici poste - Fiera - Gibillino - Lotteria - Morra - Passatella - Riffa - Roulette - Scassaquindici - Sibillino - Testa o croce - Tocca - Tombola - Tornello - Tre Campanelle - Tre carte - Virotto

Sono inoltre vietati tutti gli altri giochi di qualsiasi specie che, pur non essendo espressamente elencati nella presente tabella, presentino tuttavia caratteristiche analoghe a quelli sopra elencati.

ALTRI DIVIETI E PRESCRIZIONI NEL PUBBLICO INTERESSE

1. Ai sensi dell'**articolo 110, comma 2, del TULPS**, è vietato organizzare, gestire o partecipare a scommesse, fuori dai casi espressamente consentiti dalla legge.
2. Ai sensi dell'**articolo 110, comma 3, del TULPS**, l'istallazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici da intrattenimento e da gioco, previsti ai successivi commi 6 e 7 dello stesso articolo, è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati a norma degli articoli 86 e 88 del TULPS.

3. Ai sensi dell'articolo 110, commi 4 e 5, del TULPS sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, ossia quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al successivo comma 6, esclusi gli apparecchi di cui al medesimo comma 6.
4. Gli apparecchi e congegni, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, devono essere dotati di attestato di conformità alle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente, rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e devono altresì essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica dedicata. Essi devono inoltre attivarsi mediante l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'Economia e Finanze. Non possono in alcun modo riprodurre il gioco del *Poker* o comunque le sue regole fondamentali. Il costo di ciascuna singola partita non deve superare € 1,00 e la sua durata minima deve essere di almeno 4 secondi; le eventuali vincite in denaro non devono superare il valore di € 100,00. L'utilizzo dei predetti apparecchi e congegni di gioco è vietato ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere pubblicizzato mediante esposizione sull'apparecchio di apposito cartello, ben visibile al giocatore.
5. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) del TULPS, a funzionamento elettromeccanico, privi di monitor e basati sull'abilità mentale o strategica del giocatore, devono essere attivabili unicamente con monete metalliche del valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00 e possono distribuire, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, soltanto premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro, né scambiabili con premi di diversa specie. Non possono pertanto costituire premi, prodotti quali, a titolo esemplificativo, schede telefoniche, buoni carburante, carte di valore predeterminato, buoni di scambio od altri beni comunque non rientranti nella comune accezione di "piccola oggettistica".
6. Gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera e) del TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore, non distribuiscono premi e devono attivarsi unicamente con introduzione di moneta metallica.
7. Gli apparecchi e congegni per il gioco lecito non possono contenere sequenze particolarmente crude, brutali o scene che comunque possono creare turbamento o forme di emulazione negativa nel minore che partecipi al gioco o che ne sia semplice spettatore. Non devono altresì essere resi disponibili ai minori di anni 18 apparecchi di tipo audiovisivo suscettibili, per le scene di violenza, di nuocere al loro sviluppo psicologico.
8. Fermo restando il divieto di ingresso dei minori nelle sale, nei negozi ovvero nelle aree in cui vi si offerta di giochi al pubblico con vincita in denaro, l'utilizzo degli apparecchi di gioco contemplati nell'articolo 110, comma 7, del TULPS non è consentito, da parte dei citati minori, nel periodo scolastico, nella fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali.

Per poter ottemperare alle prescrizioni e divieti imposti, gli esercenti potranno accertare l'età anagrafica del cliente.

La presente TABELLA, che deve essere sempre esposta in modo ben visibile al pubblico in tutte le sale da biliardo, da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco e/o ad installare apparecchi da gioco, riordina e sostituisce tutte le analoghe, precedenti prescrizioni emanate in materia da questa Autorità di Pubblica Sicurezza.

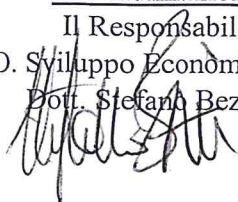
Livorno, 6 marzo 2015

Per vidimazione

Il Responsabile

P.O. Sviluppo Economico-Snap

Dot. Stefano Bezzini



IL QUESTORE
(D. Anna)

